Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 2 - 2022

Verona, 24 febbraio 2022

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S). **Si ricorda che è attiva la sezione "COVID 19" contenente aggiornamenti in materia, MODULISTICA aggiornata e link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI- Aggiornamento normativa
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Modifica prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione
EMISSIONI - Dichiarazione annuale C.O.V. - Composti organici volatili

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, norme su frequenza scolastica e su green pass
EMERGENZA COVID 19 -Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5, Circolari Ministeriali e FAQ, norme generali sulla validità green pass, norme relative alla scuola.
EMERGENZA COVID 19 - Obbligo mascherine al chiuso e in caso di assembramenti
EMERGENZA COVID 19 - Esenzione vaccinale Covid, digitalizzazione dei certificati
EMERGENZA COVID 19 - Vaccino over 50, app Verifica19 e servizio Inps GreenPass50+
EMERGENZA COVID 19 - Pubblicata la Legge n.11 di conv. D.L. 221/21, confermata lo stato di emergenza fino al 31 marzo p.v.
EMERGENZA COVID 19 - Regioni, nuova ordinanza
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Agenti biologici e Dispositivi di Protezione Individuale, recepimento direttive europee
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Testo Unico Sicurezza, aggiornamento febbraio 2022

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Infografica aggiornata su misure di quarantena e isolamento

NEWS AREA TECNICA

ADR/TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Certificati di Formazione dei conducenti ADR e consulenti ADR, proroga
DISPOSITIVI MEDICI - Aggiornamento classificazione nazionale dei Dispositivi medici CND
EMERGENZA COVID 19 - Proroga titoli edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022
INAIL – Riduzione del Tasso Medio per Prevenzione – Anno 2022 (OT23)
REACH/CLP - Regolamento 2020/1182, termine 1° marzo 2022

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Lavoro agile, approfondimento

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI- Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-5/

Si evidenziano le seguenti delibere dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:
Delibera n. 1 del 31 gennaio 2022 contenente "Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017", relativa alla proroga al 29 giugno p.v. dell'iscrizione all'Albo delle Carrozzerie mobili.
Delibera n. 2 del 31 gennaio 2022 recante il "Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano"

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione

https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-rifiuti-aggiornamento-normativa/

Si trasmette per opportuna conoscenza la delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022 relativa alla modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo.

Il provvedimento entra in vigore il 15 marzo p.v. e prevede quanto segue:
1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "A".
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "B".
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "C".
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato D".
5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "E".
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "F".
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "G".
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "H".
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "I".
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "L".
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell' allegato "M".
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "N".

EMISSIONI - Dichiarazione annuale C.O.V. - Composti organici volatili, 1° marzo 2022
https://www.apiverona.it/emissioni-dichiarazione-annuale-c-o-v-composti-organici-volatili-1-marzo-2022/

I **Composti Organici Volatili** (COV) o VOC (dall'inglese "Volatile Organic Compounds") includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.
Tra gli impianti interessati a tali emissioni ci sono, ad esempio: verniciatura in continuo di metalli, pulitura a secco, vari procedimenti di stampa, rivestimenti con film continui, fabbricazione di calzature, impregnazione e stratificazione del legno, fabbricazione di prodotti farmaceutici, finitura degli autoveicoli.

Chi deve presentare la dichiarazione
I soggetti che immettono sul mercato i prodotti (es: pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) elencati nell'allegato I del D.Lgs 27 marzo 2006, n. 161, devono trasmettere tramite la Camere di Commercio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati relativi alla tipologia e alla qualità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.
Per "immissione sul mercato" si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, compresa la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

Come e quando presentarla
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria può essere compilata solo su modulistica cartacea entro il **1° marzo** di ogni anno.
La comunicazione dovrà essere spedita, in busta chiusa, esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843 , 35122 - PADOVA CENTRO (PD)
Ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006" nonché l'indicazione del codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente. La comunicazione non è soggetta al pagamento di diritti e bolli.
Ulteriori informazioni, modulistica ed istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito Internet:
Ecocerved: Istruzioni COV

Elenco dei prodotti - All. 1 del D.lgs. 161/2007

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:
- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;
- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della 'categoria semistabile', ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.

f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;

g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;

h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi 'base coating' (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti 'clear coating' (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato),

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2 febbraio u.s., norme su frequenza scolastica e su green pass
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-59-del-2-febbraio-u-s-norme-su-frequenza-scolastica-e-su-green-pass/

Il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola
Nelle scuole per l'infanzia
1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria
1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
1. con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

EMERGENZA COVID 19 -Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5, Circolari Ministeriali e FAQ, norme generali sulla validità Green Pass, norme relative alla scuola.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-decreto-legge-4-febbraio-2022-n-5-circolari-ministeriali-e-faq-norme-generali-sulla-validita-green-pass-norme-relative-alla-scuola/

DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022
Come noto è stato pubblicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 4.2.2022 **il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022** contenente le nuove Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il decreto legge prevede in sintesi quanto segue:

Normativa relativa alla scuola Scuola infanzia: attività in presenza fino a quattro casi di positività; al quinto caso sospensione per cinque giorni. Primaria: fino a quattro casi lezioni in presenza con FFP2 per dieci giorni dall'ultimo caso, test ai primi sintomi e al quinto giorno; dal quinto caso attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri.Secondaria di primo e secondo grado: con un caso attività in presenza con FFP2; da due casi attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri.

Green pass: durata illimitata dopo terza dose e per chi è guarito dopo primo ciclo vaccinale. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Cittadini dall'estero: test antigenico o molecolare per accesso a green pass rafforzato per guariti o vaccinati con più di sei mesi. A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6i mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione tampone.

Zona rossa: abolizione delle restrizioni per i possessori di green pass rafforzato. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

CIRCOLARI MINISTERIALI E FAQ

Il ministero della Salute ha diramato una nuova circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022 per l'aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2. La nota si basa sul parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e su quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 su richiamato.

Il ministero chiarisce che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le misure per chi non è vaccinato, non ha completato il ciclo primario o non ha fatto la terza dose. Per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.
Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Le misure per chi ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o è guarito entro 120 giorni o è guarito dopo il completamento del ciclo primario. Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

FAQ Ministero Istruzione

1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022) Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

2. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022) Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
3.A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022) Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l'attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l'utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Infine con circolare n.110 del 1° febbraio 2022 il Miur ha inviato agli istituti scolastici indicazioni sulla gestione della fornitura delle mascherine FFP2 e sulla verifica dei green pass, a seguito di quanto previsto dal Dl 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'istituzione del fondo di 45 milioni per la fornitura delle istituzioni scolastiche.

EMERGENZA COVID 19 - Obbligo delle mascherine al chiuso e in caso di assembramenti, Ordinanza Ministero della Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dall11-febbraio-p-v-rimane-lobbligo-delle-mascherine-al-chiuso-e-in-caso-di-assembramenti-ordinanza-ministero-della-salute/

Pubblicata l'ordinanza del Ministero Salute 8 febbraio 2022 che prevede dall'11 febbraio p.v. il venir meno dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, fermo restando che occorre averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso.

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Si ricorda che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

EMERGENZA COVID 19 - Esenzione vaccinale Covid, Ordinanza Ministero Salute per la digitalizzazione dei certificati
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-esenzione-vaccinale-covid-ordinanza-ministero-salute-per-la-digitalizzazione-dei-certificati/

Pubblicata dal Ministero Salute la circolare del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni per la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dal vaccino anti-Covid-19, a seguito del parere favorevole espresso dal Garante della Privacy.

Si ricorda che, con una nota del 23 luglio 2021 il Ministero della Salute aveva precisato che la Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata, ad oggi non ancora realizzata.

In base allo schema previsto, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del QR code si potranno desumere solo informazioni relative all'autenticità, alla validità e all'integrità della certificazione e alle generalità dell'interessato, nulla sulla salute della persona.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell'interessato o l'acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.

Si evidenzia che il Green Pass dal 4 febbraio non ha più una data di scadenza se si è completato il ciclo vaccinale con la cosiddetta "dose booster" e che il Ministero della Salute ha disposto la proroga al 28 febbraio 2022 delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, sia già emesse che di nuova emissione.

EMERGENZA COVID 19 - Obbligo vaccino lavoro over 50, aggiornata app Verifica19 e il servizio Inps GreenPass50+
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-obbligo-vaccino-lavoro-over-50-aggiornata-app-verifica19-e-il-servizio-inps-greenpass50/

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L'obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Si ricorda che dall'8 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più. Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l'ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull'app **VerificaC19**. È sufficiente che i verificatori aggiornino l'applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia "**LAVORO"** prima di effettuare la scansione dei QR code. L'App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. L'App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.

Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro. Per saperne di più e scaricare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 digitale vai su **www.dgc.gov.it**

Inps, infine, ha aggiornato il servizio GreenPass50+ per la verifica dei requisiti nelle aziende con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, a seguito dell'entrata in vigore il 15 febbraio 2022 dell'obbligo di green pass rafforzato sul lavoro per gli over 50 . La verifica del green pass attraverso il servizio Inps, ora allineato a quanto previsto dal D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, calibrato sul requisito anagrafico richiesto, dovrà riguardare esclusivamente i dipendenti in servizio, esclusi assenti e dipendenti in lavoro agile. La verifica dell'obbligo vaccinale prescinde invece dalla presenza degli stessi dipendenti sul lavoro.

EMERGENZA COVID 19 - Pubblicata la Legge di conv. D.L. 221/21, confermata lo stato di emergenza fino al 31 marzo p.v.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-pubblicata-la-l-18-febbraio-n-11-di-conv-d-l-22121-confermata-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-marzo-p-v/

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.41 del 18 febbraio 2022 la Legge 18 febbraio 2022 n.11 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Detta legge, in vigore dal 19 febbraio u.s., abroga il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2 e conferma le seguenti principali misure:

- proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022;
- fino al 31 marzo (sopra i 12 anni e non esenti da vaccino) accesso con green pass base (vaccinazione, guarigione o test) a mense, concorsi, corsi di formazione pubblici e privati;
- fino al 31 marzo accesso con green pass rafforzato presso ristoranti, alberghi, musei, piscine e palestre, sport di squadra e contatto, sagre fiere, terme, feste civili e religiose, centri culturali, eventi e sport, cerimonie;
- in zona bianca consentite feste e manifestazioni culturali all'aperto, previa documentazione sulle misure di prevenzione adottate;
- capienza eventi zona bianca 75% aperto e 60% chiuso;
- accesso con green pass base a scuole e formazione e università;
- fino al 31 marzo 2022 accesso con green pass rafforzato e FFP2 ai mezzi pubblici ;
- fino al 31 marzo green pass base per viaggi su aerei treni e per le isole;
- proroga al 31 marzo 2022 normativa accessi luoghi di lavoro;
- ancora non quarantena ma autosorveglianza (FFP2 per dieci giorni, tampone ai sintomi o al quinto giorno) per contatti vaccinati, booster e guariti sotto i 120 giorni;
- fino al 31 marzo 2022 FFP2 per spettacoli e competizioni sportive aperte e al chiuso, vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- vendita mascherine a prezzi contenuti.

EMERGENZA COVID 19 - Regioni, nuova ordinanza
https://www.apiverona.it/regioni-ordinanza-in-vigore-dal-21-febbraio/

Pubblicata l'ordinanza del Ministero Salute 18 febbraio 2022 sulla classificazione delle Regioni in vigore dal 21 febbraio 2022 con la quale:

- restano in zona gialla Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana;
- passano dall'arancione al giallo Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta;
- resta in zona arancione il Friuli-Venezia Giulia.

E' possibile in merito consultare le **FAQ del Governo aggiornate.**

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Agenti biologici e Dispositivi di Protezione Individuale, recepimento direttive europee

https://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-agenti-biologici-e-dispositivi-di-protezione-individuale-recepimento-direttive-europee/

Dispositivi di Protezione Individuale: aggiornato l'Allegato XVIII del Testo Unico di Sicurezza

È stato adottato il **Decreto del 20 dicembre 2021** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che **recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019**, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell'Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE, sui dispositivi di protezione individuale DPI contenente indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari.

Agenti biologici: aggiornati gli Allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza

È stato adottato il **Decreto del 27 dicembre 2021** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, **che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019,** che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione degli allegati XLIV, XLVI e XLVII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1833/UE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici.
Le modifiche riguardano:
Allegato XLIV: Elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;
Allegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati;
Allegato XLVII: Indicazioni su misure e livelli di contenimento

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Testo Unico D.Lgs. 81/2008, aggiornamento febbraio 2022

https://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-testo-unico-d-lgs-812008-aggiornamento-febbraio-2022/

Pubblicata la versione aggiornata a febbraio 2022 del D.Lgs. 81/2008 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella versione datata gennaio 2022, oltre alle **indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2** contenute in una serie di circolari, include le nuove disposizioni introdotte dal "Decreto Fiscale" (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021,

recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" che ha avuto un impatto significativo sul TUSL.

Di seguito le novità presenti nella versione Gennaio 2022:

- inserita nota e piè pagina all'art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
- inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di **calcestruzzo preconfezionato**;
- inserita la circolare INAIL n. 44.2020 dell'11 dicembre 2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
- inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 4 dicembre 2020, riguardante l'aggiornamento delle **tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro** di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;
- modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- inserita la nota INL del 21 dicembre 2020 prot. 11484, sul **lavoro intermittente e i profili sanzionatori**;
- inserita la lettera circolare del 8 gennaio 2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle **operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori** – Integrazione;
- inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14 gennaio 2021, sulla **sospensione dei termini** relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del D.lgs. 81/2008;
- sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 – Nono elenco dei **soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione**;
- inserite le **modifiche agli allegati XLII e XLIII** introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11 febbraio 2021;
- inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12 aprile 2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo **assenza per malattia Covid-19 correlata**;
- aggiornato l'**allegato XXXVIII** ai sensi del Decreto interministeriale del 18 maggio 2021, di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
- inserita la nota INL del 2 luglio 2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori – **stress termico ambientale**;
- inserita la nota INL del 19 luglio 2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili – DURC di congruità;
- inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11 dicembre 2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28 luglio 2021, sulla **proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale**;
- inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di **sicurezza antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
- inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di **prevenzione e protezione antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);

- inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della **sicurezza antincendio per luoghi di lavoro**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
- inserita la circolare del Dipartimento VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno prot. 14804 del 6 ottobre 2021 ad oggetto "DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per **il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
- inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno prot. 15472 del 19 ottobre 2021 ad oggetto "DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
- sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 – Ventottesimo elenco dei **soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'art. 71 comma 11;
- inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno prot. 16700 del 8 novembre 2021 ad oggetto "DM 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di **progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
- inserita la circolare INL n. 3/2021 del 9 novembre 2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni;
- inserita la circolare INL n. 4/2021 del 9 dicembre 2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
- inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all'Allegato I, introdotte dal Capo III "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021).

<u>Di seguito le novità presenti nella versione Febbraio 2022:</u>

- Corretti alcuni refusi agli artt. 8, 13, comma 4, 14, commi, 1, 7, 9 e 10 e 19;
- Inserito il Decreto Ministeriale n. 61 del 23/05/2018 di recepimento dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici";
- Inserita Nota per evidenziare che dal 12 marzo 2021, a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, la norma UNI ISO 45001:2018 ha sostituito la BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Inserita Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 27/12/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;

- Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
- Inserita la Nota INL prot. n. 109 del 27/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 – Ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato).
- Inserita la Nota INL prot. n. 151 del 02/02/2022 ad oggetto “richiesta parere su condizioni di revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.”;

Il testo in pdf è disponibile sul link sottostante:
AGGIORNAMENTO D.Lgs. 81/2008

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Circolare INL, chiarimenti in tema di formazione sicurezza datori lavoro e preposti
https://www.apiverona.it/sicurezza-e-salute-sul-lavoro-circolare-inl-chiarimenti-in-tema-di-formazione-sicurezza-datori-lavoro-e-preposti/

Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro la **circolare n.1 del 16 febbraio 2022** contenente chiarimenti circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, preposti e addestramento, derivanti dalle novità introdotte dall’art. 13 del Dl n. 146/2021, Decreto Fiscale convertito con Legge 215/2021.

Si riportano di seguito i contenuti.

1) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DATORE DI LAVORO
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che dovrà attuare le previsioni del decreto e definire durate e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, modalità di svolgimento e di verifica, comprese le “verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro. La verifica dell’adempimento potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
La disposizione individua anzitutto, **quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”** secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

2) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DIRIGENTI E PREPOSTI

Il chiarimento riguarda in questo caso la formazione in corso nelle more dell'approvazione del prossimo accordo Stato Regioni, che secondo il nuovo decreto dovrà ridefinirne alcuni aspetti: modalità interamente in presenza e cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all'evoluzione dei rischi.

La sostituzione del comma 7 dell'articolo 37 e l'attesa del prossimo Accordo Stato Regioni non fanno venire meno l'obbligo formativo a carico dei preposti, e in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, **il nuovo comma 7-ter stabilisce che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"**.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell'art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue. I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie").

3) OBBLIGHI FORMATIVI E PRESCRIZIONE

Prima dell'approvazione del nuovo accordo gli obblighi previsti dal riformato comma 7 dell'articolo 37 del TU non costituiscono motivo di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

4) OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO

I nuovi contenuti trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato. Applicazione in vigore dal 21 dicembre 2021.
L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Gli obblighi sono violati in assenza di "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata". Non è sanzionato invece il tracciamento nel registro, comunque utile per le procedure accertative e probabilmente inserito in una prossima disposizione.

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire "da persona esperta e sul luogo di lavoro". Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. **Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"**.

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un "apposito registro informatizzato" che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata" richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel

registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Infografica aggiornata misure di quarantena e isolamento
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-infografica-aggiornata-misure-di-quarantena-e-isolamento/

Si segnala che sul nostro sito nella sezione dedicata è presente un "Aggiornamento relativo alle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron".
Lo schema grafico riassuntivo è stato rivisto con le nuove disposizioni della circolare n. 9498 del Ministero della Salute del 04.02.2022

NEWS AREA TECNICA

ADR/TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Certificati di Formazione dei conducenti ADR e consulenti ADR, proroga
https://www.apiverona.it/adrtrasporto-merci-pericolose-certificati-di-formazione-dei-conducenti-adr-e-consulenti-adr-proroga/

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Pubblicata la Circolare prot. 39841/2021 contenente proroghe di validità CFP ADR e Certificati consulenti ADR.
A seguito della proroga dello stato di emergenza **fino al 31 marzo 2022, sono state previste** le seguenti modifiche:

- tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022 (art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27);
- la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda (art 13, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n.21).

Alla luce delle nuove disposizioni, per la circolazione esclusivamente sul territorio nazionale, i certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.

DISPOSITIVI MEDICI - Aggiornamento classificazione nazionale dei Dispositivi medici CND
https://www.apiverona.it/dispositivi-medici-aggiornamento-classificazione-nazionale-dei-dispositivi-medici-cnd/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 il DM 10 novembre 2021 recante "Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007".

Le modifiche maggiori riguardano i software indipendenti (MD SW) con suffisso 92 per i quali sono stati aggiunti 173 nuovi livelli, i dispositivi per la procreazione medicalmente assistita, le maschere facciali ad uso medico e i dispositivi per la ventilazione assistita.

Le modifiche sono raccolte nei tre allegati del decreto:

- Codici eliminati alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007;
- Codici aggiunti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007;
- Codici la cui descrizione e' modificata rispetto a quella prevista nella Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2007.

Il decreto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione e dal 23 febbraio 2022 è disponibile l'aggiornamento CND nella Banca Dati nazionale dispositivi medici

EMERGENZA COVID 19 - Proroga titoli edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-dei-titoli-edilizi-in-scadenza-tra-il-31-gennaio-2020-e-il-31-marzo-2022/

Si evidenzia che a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, disposta dall'art. 1, c. 1, del D.L. 221/2021, l'efficacia dei titoli edilizi, ex art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 e s.m.i., con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, risulta così prorogata al 29 giugno 2022.

Infatti l'art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 su richiamato (convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, successivamente modificato ed integrato dall'art. 3-bis del D.L. 125/2020, convertito con modificazioni dalla legge 159/2020) stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La medesima disposizione "si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che la proroga di cui sopra è automatica, in quanto non necessita di particolari adempimenti (ad es. domanda o comunicazione) da parte dell'interessato, né di riscontro da parte del Comune o di altra Autorità e non va confusa con le seguenti proroghe, entrambe subordinate a specifica richiesta dell'interessato :

- proroga triennale straordinaria da COVID-19 (art. 10, c. 4, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020), per i permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 dicembre 2020 e le SCIA presentate entro il 30 dicembre 2020;
- proroga ordinaria (art. 15, commi 2 e 2-bis, del DPR 380/2001, per i permessi di costruire e le SCIA a prescindere dal relativo rilascio o presentazione.

INAIL – RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE – ANNO 2022 (OT23)

https://www.apiverona.it/inail-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-anno-2022-ot23/

Pubblicato sul sito dell'INAIL con la Nota operativa del 28 luglio INAIL il nuovo **Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2022 (QUI ALLEGATO)**, relativo agli interventi adottati dalle aziende nel corso del 2021.

Le imprese che hanno effettuato nel 2021 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando telematicamente la richiesta presumibilmente **entro il 28 febbraio 2022**.

Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie:
A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto A-3: sicurezza macchine e trattori A-4: prevenzione del rischio elettrico a-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: prevenzione del rischio stradale
C: prevenzione delle malattie professionali C-1: prevenzione del rischio rumore C-2: prevenzione del rischio chimico C-3: prevenzione del rischio radon C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici C-5: promozione della salute C-6: prevenzione del rischio microclimatico
D: formazione, addestramento, informazione
E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: gestione delle emergenze e DPI

Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2021; le principali novità sono:

- l'inserimento dell'intervento C-6.1 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro "severi caldi" (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.)
- la reintroduzione dell'intervento relativo all'adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18;
- eliminato l'intervento A-3.13
- per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è stata prevista la possibilità di realizzazione dell'intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine, esclusa invece per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).

Inoltre, sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande nonché le operazioni di verifica da parte delle sedi dell'Inail.

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti. L'Inail individua per ogni intervento la "Documentazione ritenuta probante" per dimostrare l'attuazione dell'intervento dichiarato nell'anno 2021. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l'effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

Anche nel modello OT23 2022 sono previsti 40 punti per la **messa a disposizione in azienda del DAE (Defibrillatore)** con contestuale formazione e addestramento dei lavoratori sulle tecniche BLS-D di rianimazione cardiopolmonare.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell'azienda. Ulteriori dettagli sono disponibili nella **Guida alla compilazione (QUI allegata)**. Sono inoltre consultabili le FAQ al seguenti link: **Faq tecniche – Riduzione tasso medio per prevenzione anno 2022**

L'Associazione attiverà il servizio di assistenza alle seguenti condizioni:
Controllo e inoltro telematico del modello già compilato dall'azienda completo dei documenti probanti in pdf: azienda associata/non associata 100,00 euro+iva
Si accetteranno le prenotazioni arrivate come da scheda allegata **(scarica la scheda in word).**

REACH/CLP - Regolamento 2020/1182, termine 1° marzo 2022

https://www.apiverona.it/reachclp-regolamento-20201182-termine-1-marzo-2022/

Fonte Normachem

Si ricorda che a decorrere dall'**1 marzo 2022** si applicherà il **Regolamento delegato (UE) 2020/1182**, ovvero il **XV ATP del Reg. CLP**. Questo regolamento integrerà e modificherà alcune voci della **Tabella delle classificazioni armonizzate** presente nell'Allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP.

Queste le principali **novità** predisposte dal XV ATP:

- l'inserimento di una nuova classificazione per l'acido nitrico presente in soluzione a concentrazioni ≤ 70%;
- la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
- l'inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2, H411;
- l'inserimento di una nuova classificazione dell'acido acido L-(+)-lattico come Skin Corr. 1C, H314 e Eye Dam. 1, H318;
- l'inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
- l'appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1, H410);
- l'appesantimento della classificazione del butanone ossima come Carc. 1B, H350 e con l'aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3, H336, STOT SE 1, H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2, H373, Skin Irrit. 2, H315 e Eye Dam. 1, H318.

Visto l'avvicinarsi dell'1 marzo, si consiglia di valutare con attenzione se l'ATP può avere risvolti nelle classificazioni delle sostanze utilizzate ogni giorno nelle tue attività lavorative.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Lavoro agile, approfondimento
https://www.apiverona.it/sicurezza-e-salute-sul-lavoro-lavoro-agile-approfondimento/

Fonti Ministero Lavoro e CNI

Lo scorso dicembre, 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il "Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato". In Europa, l'accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza da COVID-19.

Già a margine della sottoscrizione del Protocollo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ne aveva posto in evidenza sia le motivazioni sia la filosofia che lo hanno ispirato: "Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale".

L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione. Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio nelle attività in smart working (o lavoro agile) si segnala il documento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri " Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working", curato dall'Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall'Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo "Smart working e lavori in solitudine".

Le Linee di Indirizzo suddette ricordano come l'innovazione del mondo del lavoro, soprattutto in ambito commerciale e industriale è prevedibile ed è evidente che si svilupperà con sempre maggiore intensità nei prossimi anni.

Non è tuttavia ancora chiaro, in tema di prevenzione, quali siano le conseguenze in materia di rischi per salute e la sicurezza per chi opera in modalità Smart Working.

La normativa di riferimento è la Legge 22 maggio 2017 n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Detta legge prevede che sia totalmente a carico del Datore di Lavoro l'obbligo di garantire verso i lavoratori "agili" tutti i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili dal Datore di Lavoro.

Le Linee di Indirizzo redatte dal CNI forniscono chiarimenti in merito a modalità di lavoro che non sono classificabili propriamente come "Lavoro Agile", come ad esempio il "lavoro a distanza" ed il "telelavoro", dei quali viene proposta una definizione.

Il documento evidenzia le innumerevoli criticità associate al lavoro a distanza, in particolare dovute allo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di un lavoratore subordinato in luoghi di fatto non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro.

La verifica di tutte le condizioni di lavoro "adeguate" ai sensi della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro non può avvenire per mezzo di sopralluoghi svolti dal datore di lavoro o da un preposto, pertanto le linee guida suggeriscono di prevedere:

- un autocontrollo con check list compilata dal lavoratore in smart working
- una specifica declinazione del percorso informativo e formativo del lavoratore che opera in smart working

Indice del documento del CNI

Premessa

1. Termini e definizioni

1.1 Smart working
1.2 Lavoro a distanza
1.3 Coworking
1.4 Telelavoro
1.5 Orario di lavoro
1.6 Lavoro in solitudine
1.7 Differenze e rapporti tra smart working, telelavoro

2. Campo di applicazione

2.1 Quando è applicabile la modalità smart working: alcuni esempi
2.2 Caratteristiche della modalità di lavoro in solitudine ed esempi
2.3 Coworking in relazione a smart working e telelavoro

3. Rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori agili

3.1 Differenze tra lavoratori privati e lavoratori PP.AA
3.2 Valutazione del rischio ai sensi del d.lgs.81/08
3.3 Rischi specifici e relative criticità
3.3.1 Ergonomia
3.3.2 Rischio rumore

3.3.3 Rischio da sostanze
3.3.4 Rischio incendio
3.3.5 Sindrome da visione al computer
3.3.6 Esposizione a campi elettromagnetici
3.3.7 Microclima
3.3.8 Boundary tra postazione e abitazione
3.4 Rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, web policy e web-etiquette
3.5 Gestione ambientale e smaltimento RAEE e/o dei componenti più critici (es. batterie)
3.6 Sicurezza delle informazioni

4. Strumentazione e caratteristiche luogo di lavoro per smart working

4.1 Strumentazioni ed applicativi
4.2 Caratteristiche minime delle postazioni
4.3 Illuminazione naturale ed artificiale
4.4 Ubicazione e relativa copertura informatica

5. Criticità della gestione delle emergenze

6. Legge 81/2017 “lavoro agile” e proposte di integrazioni e/o modifiche

6.1 Potere di direzione e controllo – vincoli e limiti
6.2 Comportamenti attesi del lavoratore
6.3 Aspetti di difficile applicazione: la verifica posti di lavoro a domicilio
6.4 Tutela del lavoratore
6.5 Contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute
6.6 Aspetti di formazione ed informazione del lavoratore

7. Conclusioni e obiettivi del documento

ALLEGATI
1- Riferimenti normativi e bibliografia

Scarica testo completo del Protocollo
Scarica Linee guida CNI